DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2024, n. 036/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

Art. 1	Modifica al titolo del DPReg 175/2019
Art. 2	Modifiche all'articolo 1 del DPReg 175/2019
Art. 3	Modifiche all'articolo 2 del DPReg 175/2019
Art. 4	Modifiche dell'articolo 3 del DPReg 175/2019
Art. 5	Modifiche all'articolo 4 del DPReg 175/2019
Art. 6	Modifiche all'articolo 5 del DPReg 175/2019
Art. 7	Modifica all'articolo 7 del DPReg 175/2019
Art. 8	Modifiche all'articolo 8 del DPReg 175/2019
Art. 9	Modifiche all'articolo 9 del DPReg 175/2019
Art. 10	Modifiche all'articolo 10 del DPReg 175/2019
Art. 11	Modifica all'articolo 11 del DPReg 175/2019
Art. 12	Modifiche all'articolo 12 del DPReg 175/2019
Art. 13	Modifiche all'articolo 13 del DPReg 175/2019
Art. 14	Modifica all'articolo 14 del DPReg 175/2019
Art. 15	Disposizioni transitorie
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1 (Modifica al titolo del DPReg 175/2019)

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 175/2019 dopo le parole: <<in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002>> sono inserire le seguenti: <<e dell'articolo 3 bis, comma 5, della legge regionale 3/2020>>.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 1 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<a) "FVG Plus": FVG Plus SPA di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/2022;>>;
- c) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<g) "Comitato": Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012;>>;
- d) alla lettera h quinquies) del comma 2 dopo le parole: <<o il confidi>> sono inserite le seguenti:<<convenzionato con FVG Plus>>;
- e) la lettera h sexies) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<h sexies) "sede operativa": sede del beneficiario a cui si riferisce l'intervento agevolativo e a cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi.>>.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 2 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel primo periodo del comma 2 le parole: <<sede o unità locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la sede operativa>> e nel secondo periodo le parole: <<o unità locale>> sono sostituite dalla seguente: <<operativa>>;
- b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: <<con continuità aziendale>> sono aggiunte le seguenti: <<, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014;>>.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: <<al gestore>> sono sostituite dalle parole <<a FVG Plus>> e dopo le parole <<intervento incentivante>> sono aggiunte le seguenti: <<in conformità all'articolo 8, comma 2>>;
- b) al comma 2 le parole: <<il gestore>> sono sostituite dalle parole <<FVG Plus>>;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 bis. I soggetti beneficiari non possono presentare richiesta di intervento incentivante.>>.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 4 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4, le parole <<4, lettere a) e c), nonché all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti <<3, lettere a) e b), e paragrafo 4, lettera c)>>:
- b) la lettera a) del comma 4 è abrogata;
- c) all'alinea del comma 5 le parole <<, primo comma>> sono soppresse;
- d) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
 <<a) a favore di attività nei settori siderurgico, della lignite e del carbone, dei trasporti
 e delle relative infrastrutture, nonché della produzione, dello stoccaggio, della
 trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;>>;
- e) alla lettera b) del comma 5 le parole <<dal completamento>> sono sostituite dalle parole <<dalla realizzazione>>;
- al comma 6 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 f) dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023>> e le parole: <<, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini della concessione dell'incentivo a titolo di aiuto "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).>> sono soppresse;

- g) al comma 7 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle parole <<regolamento (UE) 2023/2831>> e la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;>>;
- h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 <8. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, ad una medesima "impresa unica", non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>;
- i) al comma 9 le parole: <<commi 4, 5 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 4 e 7>>;
- l) al comma 10 le parole: <<regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831>>.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 5 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
 - <<1 bis. Nel caso di PMI sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 2023/2831, le seguenti tipologie di iniziativa:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
 - b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e l'acquisizione avviene a condizioni di mercato.>>;
- b) al comma 1 ter le parole: <<regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831>>;
- c) alla lettera b) del comma 1 ter le parole: <<direttamente connessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<appartenenti>>;
- d) al comma 1 quater, le parole: << regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento (UE) 2023/2831>>;
- e) al numero 2 della lettera a) del comma 3, le parole: <<o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalla seguente: <<operativa>>;
- f) al numero 2 della lettera b) del comma 3, le parole: <<o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalla seguente: <<operativa>>;

g) al numero 2 della lettera c) del comma 3, le parole: <<o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalla seguente: <<operativa>>.

Art. 7 (Modifica all'articolo 7 del DPReg 175/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 dopo le parole: <<è concesso>> sono inserite le seguenti: <<dal Comitato>>.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 8 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 bis le parole <<regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle parole <<regolamento (UE) 2023/2831>> e le parole <<dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi possono avere a oggetto spese sostenute>> sono sostituite dalle parole <<in caso di iniziative avviate>>;
- b) al comma 2 le parole <<, la richiesta di intervento incentivante al gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente per via telematica, in conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, la richiesta di intervento incentivante a FVG PLUS>> e le parole <<dall'avvio dell'iniziativa ovvero, nel caso di cui al comma 1 bis, entro il termine di 12 mesi>> sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 4 le parole <<ll> gestore>> sono sostituite dalle parole <<FVG Plus>> e le parole <<del gestore>> sono sostituite dalle parole <<di FVG Plus>>;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
 << 5. FVG Plus comunica ai soggetti richiedenti le informazioni di cui all'articolo 14,
 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
 procedimento amministrativo e di diritto di accesso) mediante nota informativa da
 pubblicare sul sito internet della Regione.>>;
- f) nel secondo periodo del comma 6 le parole: <<del gestore, individuato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2000,>> sono soppresse;
- g) il comma 7 è abrogato;
- h) al comma 9 le parole: <<il> gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>;
- i) all'inizio del comma 10 le parole: <<Il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>:
- nel primo periodo del comma 12 le parole: <<al gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<a FVG Plus>>;
- m) nel primo periodo del comma 13 le parole: <<al gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<a FVG Plus>> e nel secondo periodo le parole: <<il gestore>> sono sostituite per due volte dalle seguenti: <<FVG Plus>>;
- n) nel secondo periodo del comma 15 le parole: <<dal gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<da FVG Plus>>;

- o) all'inizio del comma 16 le parole: <<Il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>;
- p) dopo il comma 17 è inserito il seguente: <<17 bis. Nel caso di applicazione del regolamento (UE) 651/2014 l'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento europeo, non può essere erogato alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.>>;
- q) alla fine del comma 18 le parole: <<dal gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<da FVG Plus>>.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 9 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: <<al gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<a FVG Plus>>;
- b) al comma 2 le parole: <<anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte,>> sono soppresse.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 1, le parole: <<o dell'unità locale>> sono sostituite dalla seguente: <<operativa>>;
- b) al comma 2 le parole: <<al gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<a FVG Plus>>.

Art. 11 (Modifica all'articolo 11 del DPReg 175/2019)

1. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 dopo le parole: <<articolo 10,>> sono inserite le seguenti: <<comma 1,>>.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 12 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: <<il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>;

- b) al comma 2 le parole: <<del gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<di FVG Plus>>:
- c) al comma 3 le parole: <<il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>;
- d) il comma 5 è abrogato.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 13 del DPReg 175/2019)

- 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'inizio del comma 1, le parole: <<ll> gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>;
- b) nel primo periodo del comma 2 le parole: <<il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>> e nel secondo periodo le parole: <Il gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVG Plus>>.

Art. 14 (Modifica all'articolo 14 del DPReg 175/2019)

1. Al comma 4, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 le parole << 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono sostituite dalle seguenti:<< 7/2000>>.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

- 1. Alle richieste di intervento incentivante, presentate al gestore anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fatto salvo quanto previsto dalle modifiche di cui gli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
- 2. In deroga alla modifica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), le richieste di intervento incentivante, relative a domande di attivazione dell'intervento incentivante presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte pervenire a FVG Plus esclusivamente per via telematica, in conformità alla convenzione stipulata dal Soggetto richiedente, entro il termine di 12 mesi dall'avvio dell'iniziativa, ad esclusione del caso in cui tale avvio abbia avuto luogo precedentemente alla presentazione della domanda di attivazione.

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 aprile 2024.